

D.M. 29 dicembre 2004, n. 320: Individuazione delle professionalita' abilitate a comporre il collegio sindacale, ai sensi dell'articolo 2397, secondo comma, del codice civile.

(Pubblicato nella G.U. n. 13 del 18 gennaio 2005)

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, come introdotto dal decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Ritenuto di dover procedere alla individuazione degli albi professionali, vigilati dal Ministero della giustizia, nel cui ambito possono essere scelti i membri del collegio sindacale ai sensi del secondo comma del citato articolo 2397 del codice civile;

Decreta:

Art. 1.

1. I membri del collegio sindacale, previsti dal secondo comma dell'articolo 2397 del codice civile, possono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali tenuti dai seguenti ordini e collegi vigilati dal Ministero della giustizia:

- a) Avvocati;
- b) Dottori commercialisti;
- c) Ragionieri e periti commerciali;
- d) Consulenti del lavoro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 29 dicembre 2004

Il Ministro: *Castelli*

- Si riporta il testo dell'art. 2397 del codice civile:

«Art. 2397 (Composizione del collegio). - Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

Almeno un membro effettivo ed un supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.».

Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gazzetta Ufficiale italiana - Consultazione gratuita on-line.

Ricordiamo che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.